



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI**

Prot.

*A 00-160/5555
del 19/11/2019*

Spett.le Confartigianato Puglia
SEDE

OGGETTO: RISCONTRO INTERPELLO N. 1355 DEL 15 OTTOBRE 2019. CONFARTIGIANATO PUGLIA.

In riferimento al quesito in oggetto si rappresenta quanto segue:

La disciplina di cui al d.lgs. 28/11 e s.m.i. (con le correlate disposizioni attuative, anche regionali) incide sulla capacità professionale delle imprese limitatamente alle tecnologie FER normate.

In proposito si ritiene che, in assenza dell'assolvimento dei prescritti adempimenti formativi (16 o 80 ore secondo le diverse platee come sopra individuate), al responsabile tecnico interessato sia preclusa unicamente l'installazione e l'esecuzione di manutenzione straordinaria, con conseguente impossibilità ad es. di rilasciare idonea dichiarazione di conformità, per tali tipologie di impianti.

Tanto vale sino a che il responsabile tecnico non abbia provveduto ad adempiere alla formazione prescrittagli che va, in ogni caso, individuata con riferimento al regime a lui originariamente spettante. In altri termini si deve escludere che il mancato adempimento comporti una "retrocessione professionale", con conseguente obbligo, ad esempio per i soggetti tenuti al mero aggiornamento (16 ore di formazione) di dover frequentare il modulo più impegnativo di ore 80 previsto per i responsabili tecnici nominati dopo il 04/08/2016.

Come correttamente rappresentato dall'ente interpellante, e qui testualmente riportato, "qualora il responsabile tecnico già abilitato per la lett a) ex art. 1, comma 2, DM 37/08 e nominato prima del 04/08/2016 non ottemperi all'obbligo di integrazione della capacità professionale mediante frequenza del modulo formativo per la tipologia FER – ad es. sistemi fotovoltaici della durata di 16 ore, potrà provvedervi in seguito, quando dovesse decidere di operare in sede di installazione e/o manutenzione straordinaria, senza perdere il diritto a farlo ed a farlo con tali modalità".

A medesima conclusione deve giungersi con riferimento ai soggetti per i quali ad oggi è previsto l'obbligo di integrare la capacità professionale mediante formazione di 80 ore (i responsabili tecnici nominati dopo il 04/08/2016). Costoro non possono considerarsi – per il fatto di non avervi provveduto entro un dato termine, in quanto non previsto da alcuna norma vigente, da retrocedersi in una condizione peggiore e più severa, magari corrispondente alla perdita definitiva del diritto a conseguire l'abilitazione professionale su tecnologie FER.

La Dirigente del Servizio
Programmazione Formazione Professionale
Claudia CLAUDI

di concerto con
La Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali
Francesca ZAMPANO

www.regione.puglia.it

Servizio Programmazione Formazione Professionale